PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 agosto 2025

IN DICE

1. PREMESSA 1

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 1

3. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 2

3.1 Disposizioni generali: identificazione e qualificazione preliminare delle Operazione con Parti Correlate 2

3.2 Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza 3

3.2.1 Fase deliberativa 4

3.2.1-bis Procedura di "whitewash" ai sensi dell'art. 26, co. 1, dello Statuto Sociale 5

3.2.2 Fase informativa 6

3.3 Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza 7

3.3.1 Fase deliberativa *7*

3.3.2 Fase informativa *9*

4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ESCLUSE O SOGGETTE A REGIMI PARTICOLARI 10

4.1 Deliberazioni assembleari in materia di compensi e di remunerazioni 10

4.2 Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni 10

4.3 Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo 11

4.4 Ulteriori categorie di operazioni escluse o soggette a regime semplificato e relativi obblighi informativi 11

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA 16

6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE 17

7. DELIBERE QUADRO 19

8. DISPOSIZIONI FINALI 21

Appendice A - Definizioni 24

Appendice B - Schema delle responsabilità 33

Allegato 1 - Informativa preliminare per Operazioni con Parti Correlate 40

Allegato 2 - Documento Informativo relativo a Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza 43

1. PREMESSA

La presente Procedura (di seguito "**Procedura**") disciplina le Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Interpump Group S.p.A. (di seguito "**Interpump**", "**Società**" o "**Capogruppo**") e dalle società da essa controllate (di seguito "**Società Controllate**"), in osservanza di quanto disposto dall'articolo 2391-*bis* del Codice Civile, nonché dal Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (di seguito "**Regolamento CONSOB**") e successive modifiche e integrazioni[1].

Al fine di assicurare la massima chiarezza e un'applicazione uniforme delle disposizioni contenute nel presente documento, si precisa che i termini e le espressioni chiave utilizzati nel corpo della Procedura sono puntualmente definiti e descritti nell'**appendice A – "Definizioni"**, a cui si fa integrale rinvio. La preliminare e attenta consultazione della predetta appendice costituisce un presupposto imprescindibile per la corretta comprensione del quadro normativo e degli *iter* procedurali disciplinati nei paragrafi successivi.

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini della presente Procedura, per **Operazioni con Parti Correlate** si intendono le operazioni, le transazioni o i rapporti giuridici – quali, a titolo esemplificativo, compravendite di beni o servizi, prestazioni di servizi, concessioni di finanziamenti o garanzie, accordi di licenza, operazioni societarie straordinarie – posti in essere direttamente da Interpump o per il tramite di sue Società Controllate, con soggetti che esercitano, o siano in grado di esercitare, un'influenza significativa sui processi decisionali della Società stessa.

La presente Procedura ha lo scopo di prevenire che soggetti correlati alla Società, in virtù della loro posizione, possano trarre indebito vantaggio, ottenendo benefici o condizioni economiche di favore, con potenziale pregiudizio per il patrimonio della Società o per gli interessi dei suoi azionisti.

La Procedura stabilisce i principi e le regole volte ad assicurare la trasparenza informativa, la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Interpump direttamente o per il tramite delle Società Controllate, garantendo la tutela del patrimonio sociale e salvaguardando gli interessi della Società e dei suoi *stakeholder*.

La Procedura è, altresì, finalizzata a fornire un quadro procedurale chiaro per l'esame e l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate da parte degli organi competenti, assicurando un processo decisionale informato, tracciabile e conforme alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

In linea generale, la Società e le Società Controllate possono porre in essere Operazioni con Parti Correlate esclusivamente qualora tali operazioni risultino giustificate da un effettivo interesse aziendale, sostenute da motivazioni adeguate e documentabili in merito alla loro utilità e coerenza con gli obiettivi strategici e operativi del Gruppo. L'intero processo – dall'istruttoria,

[1] Modificato con delibera CONSOB n. 21624 del 10 dicembre 2020 in attuazione della delega di cui al D. Lgs. 10 giugno 2019, n. 49, recante il recepimento della Direttiva (UE) 828/2017 (denominata "*Shareholders Rights Directive II"* o "SHRD II") e con delibera CONSOB n. 22144 del 22 dicembre 2021, con efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021.

all'approvazione e alla successiva esecuzione dell'Operazione con Parti Correlate – deve svolgersi nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e in conformità alla presente Procedura.

La Procedura classifica le Operazioni con Parti Correlate, sulla base della loro rilevanza economica e strategica, in due categorie, la cui corretta identificazione è fondamentale per attivare il corrispondente *iter* istruttorio e approvativo: (*i*) le Operazioni di Maggiore Rilevanza e (*ii*) le Operazioni di Minore Rilevanza.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza, qualora non rientrino tra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato favorevole del Comitato Operazioni con Parti Correlate, ossia l'organo endo-consiliare incaricato di esprimere valutazioni indipendenti sull'interesse della Società, sulla convenienza e sulla correttezza delle condizioni sottostanti l'Operazione, secondo quanto previsto nei successivi paragrafi.

Le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza sono approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nell'ambito e nei limiti dei poteri allo stesso conferiti o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato, ancorché non vincolante, del Comitato Operazioni con Parti Correlate. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa periodicamente, e comunque almeno trimestralmente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza approvate.

Sono escluse dall'ambito di applicazione di alcune delle disposizioni della presente Procedura specifiche categorie di Operazioni con Parti Correlate (le "Operazioni Escluse"), come individuate e disciplinate nel dettaglio al paragrafo 5. Tali esclusioni, anticipate nel successivo paragrafo 4, comprendono, a titolo esemplificativo, le Operazioni di Importo Esiguo, alcune operazioni infragruppo e le operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard.

3. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il presente paragrafo illustra l'*iter* procedurale che la Società e le Società Controllate devono seguire per l'istruttoria, l'approvazione e la comunicazione delle Operazioni con Parti Correlate, una volta che queste siano state identificate e qualificate secondo le definizioni dell'appendice A. Le procedure variano significativamente a seconda che l'Operazione sia qualificata come di "Maggiore Rilevanza" o di "Minore Rilevanza".

3.1 Disposizioni generali: identificazione e qualificazione preliminare delle Operazione con Parti Correlate

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (o l'amministratore delegato delle Società Controllate proponente), a cui siano stati attribuiti adeguati poteri, qualora intenda avviare o far avviare una potenziale Operazione con Parti Correlate, è tenuto a darne preventiva comunicazione al *General Counsel*, al Dirigente Preposto e al Responsabile della Funzione IARC. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'assunzione di qualsiasi impegno vincolante e,

preferibilmente, sin dalla fase iniziale di valutazione sull'opportunità dell'Operazione stessa. L'informativa iniziale deve contenere almeno i dati identificativi della Controparte e le informazioni essenziali sull'Operazione (natura, oggetto, valore presunto), previste dallo schema dell'"Informativa Operazione con Parti Correlate" di cui all'Allegato 1 della presente Procedura.

Ricevuta la comunicazione, il *General Counsel* avvia e coordina l'istruttoria preliminare con il supporto del Dirigente Preposto e del Responsabile della Funzione IARC. Il Dirigente Preposto verifica, per gli aspetti di sua competenza, la completezza e l'adeguatezza delle informazioni economico-finanziarie disponibili, fornisce una valutazione tecnica sulla corretta individuazione dei dati per l'eventuale calcolo degli indici di rilevanza e valuta le potenziali implicazioni contabili. Il Responsabile della Funzione IARC valuta, per le materie di sua pertinenza, la coerenza dell'Operazione con il sistema di controllo interno e gestione dei rischi, verifica il processo di identificazione della Parte Correlata e della natura della correlazione, ed esprime un parere sulla conformità del processo preliminare alla presente Procedura. Le analisi e le valutazioni motivate del Dirigente Preposto e del Responsabile della Funzione IARC sono formalizzate e trasmesse al *General Counsel*.

Sulla base delle informazioni ricevute e delle proprie verifiche, il *General Counsel*:

- qualifica se l'Operazione proposta costituisca una Operazione con Parti Correlate ai sensi del Regolamento CONSOB e della presente Procedura e, in caso affermativo, classifica l'Operazione come Operazione di Maggiore Rilevanza, Operazione di Minore Rilevanza o Operazione di Importo Esiguo;
- verifica se l'Operazione proposta possa rientrare in uno dei casi di esenzione previsti al paragrafo 5.

Il *General Counsel* informa tempestivamente e per iscritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'esito dell'istruttoria e sulla qualificazione dell'Operazione.

Qualora l'Operazione sia qualificata come Operazione con Parti Correlate e non rientri tra i casi di esenzione dall'*iter* approvativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone la documentazione necessaria per l'avvio dell'istruttoria da parte del Comitato Operazioni con Parti Correlate, come descritto nei paragrafi successivi.

Tutte le fasi del processo preliminare (comunicazioni, analisi, pareri, verifiche, valutazioni) devono essere adeguatamente documentate e archiviate a cura delle rispettive funzioni, sotto il coordinamento del *General Counsel*, per garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'*iter*.

3.2 Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

Le **Operazioni di Maggiore Rilevanza** richiedono un processo di approvazione che coinvolge il Comitato Operazioni con Parti Correlate e il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società approva le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza (che non siano esenti ai sensi del paragrafo 5) esclusivamente **previo parere motivato favorevole** del Comitato Operazioni con Parti Correlate. Tale parere verte sull'interesse della Società

al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni economiche e contrattuali.

3.2.1 Fase deliberativa

Una volta che l'Operazione è stata qualificata come di "Maggiore Rilevanza" ai sensi del paragrafo 3.1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del *General Counsel*, predispone un'informativa completa e adeguata. Tale documento deve illustrare in dettaglio: la natura della correlazione e le Parti Correlate coinvolte, i termini e le condizioni principali dell'Operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo svolto per la sua identificazione e qualificazione, le motivazioni economiche e strategiche sottostanti l'Operazione e l'interesse per la Società, gli eventuali rischi connessi per la Società e le Società Controllate, nonché ogni altra informazione necessaria per una valutazione completa da parte del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

La predetta informativa viene inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o dal *General Counsel* su sua indicazione) al Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate con congruo anticipo e non oltre i 10 giorni lavorativi precedenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'Operazione. In casi di urgenza, debitamente motivati, l'informativa deve essere fornita al Presidente del Comitato almeno 5 giorni precedenti la data della riunione consiliare.

Il Comitato Operazioni con Parti Correlate deve essere coinvolto sin dalle prime fasi delle trattative, garantendo un flusso informativo continuo, completo e tempestivo. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate svolge la propria attività istruttoria, potendo (*i*) richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti agli organi delegati, ai dirigenti della Società o ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative, (*ii*) formulare osservazioni e raccomandazioni durante le fasi negoziali, e (*iii*) avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, dotati di riconosciuta professionalità e competenza, previa verifica della loro indipendenza rispetto alle parti coinvolte nell'Operazione. Il Comitato deve essere informato anche dell'eventuale interruzione definitiva delle trattative.

Al termine della propria istruttoria, e in tempo utile rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Operazioni con Parti Correlate si riunisce per deliberare il proprio **parere vincolante motivato**. Tale parere, esprime la valutazione del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere motivato è allegato al verbale della riunione del Comitato Operazioni con Parti Correlate e trasmesso in tempo utile ai componenti il Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al *General Counsel*, al Dirigente Preposto e al Responsabile della Funzione IARC. Il parere motivato del Comitato è trasmesso, tramite il Segretario del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società affinché l'Operazione sia inserita all'ordine del giorno della riunione consiliare.

L'Operazione di Maggiore Rilevanza, corredata del parere del Comitato, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori eventualmente coinvolti

nell'Operazione, pur potendo partecipare alla discussione, devono dichiarare il proprio interesse e astenersi dalla discussione e dalla votazione.

In caso di approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la Società procede con gli adempimenti informativi nei confronti del Mercato e della CONSOB, nei termini e nelle modalità previsti dall'articolo 6 del Regolamento CONSOB (vedasi paragrafo 3.2.2).

In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio o di parere negativo (o comunque non favorevole) del Comitato Operazioni con Parti Correlate, l'Operazione non può essere compiuta e la Società e le Società da essa Controllate si astengono dall'intraprendere o proseguire le trattative e dal dare esecuzione all'Operazione. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare di sottoporre comunque l'Operazione di Maggiore Rilevanza all'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, anche in presenza di un parere non favorevole del Comitato Operazioni con Parti Correlate o degli Amministratori Indipendenti. In tal caso, si attiva la procedura nota come *whitewash*, disciplinata nel dettaglio al successivo paragrafo 3.2.1-bis, che consente l'approvazione dell'operazione da parte dell'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati presenti o rappresentati.

3.2.1-*bis* Procedura di *"whitewash"* ai sensi dell'art. 26, co. 1, dello Statuto Sociale

Qualora il Consiglio di Amministrazione, in caso di **parere negativo o comunque non favorevole** del Comitato Operazioni con Parti Correlate su un'Operazione di Maggiore Rilevanza, decida di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 26, comma 1, dello Statuto Sociale e di sottoporre quindi l'Operazione all'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, si applica la procedura cosiddetta di *"whitewash"* disciplinata dal presente paragrafo della Procedura.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere negativo, o comunque non favorevole, del Comitato Operazioni con Parti Correlate , può deliberare con adeguata motivazione, di sottoporre la proposta di Operazione di Maggiore Rilevanza all'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci, facendo esplicito riferimento all'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile e all'articolo 26, comma 1, dello Statuto Sociale.

L'Assemblea dei Soci è convocata nei termini e con le modalità previste dalla legge e dallo Statuto. La documentazione messa a disposizione dei Soci, ai fini di un voto informato, deve includere almeno:

- una relazione illustrativa dettagliata del Consiglio di Amministrazione che descriva l'Operazione, le sue condizioni, le ragioni della sua rilevanza, l'interesse della Società al suo compimento, il contenuto del parere negativo o non favorevole del Comitato Operazioni con Parti Correlate (che deve essere allegato integralmente), e le analitiche e adeguate motivazioni per cui il Consiglio di Amministrazione ritiene di discostarsi da tale parere e di proporre comunque l'Operazione all'Assemblea;
- il parere integrale del Comitato Operazioni con Parti Correlate;

- gli eventuali pareri integrali di esperti indipendenti che siano stati acquisiti nel corso dell'istruttoria relativa all'Operazione.

L'Assemblea dei Soci delibera sull'autorizzazione al compimento dell'Operazione con le maggioranze richieste dalla legge e dallo Statuto per la materia oggetto della decisione. Conformemente all'articolo 26, comma 1, dello Statuto Sociale, l'autorizzazione assembleare si intenderà comunque negata (meccanismo del *"right to defeat"*), e pertanto l'Operazione non potrà essere compiuta, qualora in Assemblea siano presenti o rappresentati Soci non Correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza di tali Soci non Correlati (calcolata sul capitale da essi complessivamente rappresentato in Assemblea) esprima voto contrario all'Operazione. Qualora l'autorizzazione assembleare non sia negata e l'Operazione sia approvata dall'Assemblea con le maggioranze richieste, l'Operazione di Maggiore Rilevanza è autorizzata e può essere compiuta dalla Società, nel rispetto delle condizioni approvate.

Indipendentemente dall'esito della votazione, la Società provvede a dare completa e tempestiva informativa al Mercato sui risultati della deliberazione assembleare, specificando se l'autorizzazione sia stata concessa o negata. L'informativa dovrà fornire dettagli sul voto espresso, con particolare riguardo alla partecipazione e al voto dei Soci non Correlati e all'eventuale attivazione (o mancata attivazione) del meccanismo di *"right to defeat"*.

In caso di avvenuta autorizzazione assembleare e successivo compimento dell'Operazione, la Società procederà con gli ulteriori adempimenti informativi post-approvazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dal paragrafo 3.2.2 della presente Procedura.

3.2.2 Fase informativa

Successivamente all'approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione:

- *Informativa alla CONSOB e al Mercato*

Il *General Counsel* predispone il Documento Informativo sull'Operazione in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 del Regolamento CONSOB (un fac-simile è riportato nell'Allegato 2 della presente Procedura). Questo documento ha lo scopo di fornire al mercato una descrizione completa dell'Operazione, delle sue motivazioni, delle condizioni e delle valutazioni effettuate. Il Documento Informativo, una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato, entro 7 giorni dalla data di approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio stesso, ovvero dalla data di perfezionamento dell'accordo contrattuale, qualora il Consiglio avesse deliberato di presentare una proposta contrattuale. Contestualmente alla pubblicazione, il Documento Informativo, unitamente al parere espresso dal Comitato Operazioni con Parti Correlate e ai pareri degli eventuali esperti indipendenti di cui il Comitato si è avvalso, viene trasmesso alla CONSOB mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Nel caso in cui l'Operazione di Maggiore Rilevanza (anche per effetto di "Cumulo") sia posta in essere da una Società Controllata, la Società predispone e pubblica il Documento Informativo. Il

termine di 7 giorni per la pubblicazione decorre dal momento in cui la Società riceve comunicazione formale dell'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente della Società Controllata. Tuttavia, se la qualifica di "Maggiore Rilevanza" deriva dal Cumulo di operazioni della Controllata, il Documento Informativo è reso pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'Operazione che ha determinato il superamento delle soglie. La Società impartisce alle proprie Controllate le necessarie istruzioni per garantire la tempestiva fornitura di tutte le informazioni occorrenti.

I pareri integrali degli esperti sono resi pubblici unitamente al Documento Informativo. La Società può, motivando adeguatamente, pubblicare un estratto di tali pareri, purché contenga gli elementi essenziali indicati nell'Allegato 2 e sia reso disponibile tempestivamente.

- *Informativa periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza trimestrale (ad esempio, in concomitanza con l'approvazione dei resoconti contabili periodici), un'informativa dettagliata sullo stato di esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza precedentemente approvate, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle condizioni e ai termini originariamente deliberati. Tale informativa è altresì contenuta nella relazione sulla gestione annuale e semestrale nonché nell'informativa contabile periodica prevista dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento CONSOB.

La Funzione Affari Legali e Societari cura la conservazione di un archivio accurato delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza.

3.3 Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

Le **Operazioni di Minore Rilevanza**, pur richiedendo un'adeguata istruttoria e trasparenza, seguono un *iter* approvativo più snello rispetto a quelle di Maggiore Rilevanza, con la competenza approvativa attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e nei limiti dei poteri allo stesso conferiti o, in mancanza, al Consiglio di Amministrazione, previo **parere motivato non vincolante del Comitato Operazioni con Parti Correlate**.

Il parere del Comitato Operazioni con Parti Correlate deve esprimersi in merito all'interesse della Società alla realizzazione dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni economiche e contrattuali.

3.3.1 Fase deliberativa

Una volta che un'Operazione è stata qualificata come di "Minore Rilevanza" ai sensi del paragrafo 3.1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o la funzione proponente da esso delegata), con il supporto del *General Counsel*, predispone un'informativa completa e adeguata per il Comitato Operazioni con Parti Correlate. Tale informativa deve contenere informazioni di dettaglio sulla natura della correlazione con le Parti Correlate, i termini e le condizioni principali dell'Operazione, la tempistica di realizzazione, le motivazioni sottostanti e l'interesse per la Società e gli eventuali rischi.

La predetta informativa viene inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o dal General Counsel su sua indicazione) al Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate con congruo anticipo, almeno 5 giorni lavorativi precedenti la data prevista per la decisione sull'Operazione. In casi di urgenza, debitamente motivati, l'informativa deve essere fornita al Presidente del Comitato almeno 3 giorni precedenti la decisione sull'Operazione.

Il Comitato è coinvolto sin dalla fase istruttoria e riceve un flusso informativo completo, adeguato e tempestivo, al fine di poter esprimere il parere motivato, ancorché non vincolante, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Il Comitato Operazioni con Parti Correlate deve essere coinvolto sin dalle prime fasi delle trattative, garantendo un flusso informativo continuo, completo e tempestivo. Il Comitato svolge la propria attività istruttoria, potendo (*i*) richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti agli organi delegati, ai dirigenti della Società o ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative, (*ii*) formulare osservazioni e raccomandazioni durante le fasi negoziali, e (*iii*) avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di sua scelta, dotati di riconosciuta professionalità e competenza, previa verifica della loro indipendenza rispetto alle parti coinvolte nell'Operazione. Il Comitato deve essere informato anche dell'eventuale interruzione definitiva delle trattative.

Al termine della propria istruttoria, il Comitato Operazioni con Parti Correlate si riunisce per deliberare il proprio **parere motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere motivato è verbalizzato, allegato al verbale della riunione del Comitato e trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al *General Counsel*, al Dirigente Preposto, e al Responsabile della Funzione IARC.

Una volta ricevuto il parere del Comitato Operazioni con Parti Correlate, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e nei limiti dei poteri allo stesso conferiti o, in mancanza, il Consiglio di Amministrazione, assume la propria decisione finale in merito all'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza.

Se il parere del Comitato è favorevole (con o senza osservazioni) e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e nei limiti dei poteri allo stesso conferiti o, in mancanza, il Consiglio di Amministrazione, all'esito delle proprie autonome valutazioni, condivide la positività del giudizio sull'Operazione, egli procede con l'approvazione formale dell'Operazione di Minore Rilevanza. Qualora il Comitato avesse formulato osservazioni o raccomandazioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione valuta se recepirle, eventualmente richiedendo modifiche ai termini contrattuali prima di formalizzare l'approvazione. L'approvazione consente la stipula degli accordi contrattuali e l'avvio dell'esecuzione dell'Operazione.

Se il parere del Comitato è negativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e nei limiti dei poteri allo stesso conferiti o, in mancanza, il Consiglio di Amministrazione, è tenuto a

compiere una ulteriore particolare e approfondita ponderazione delle motivazioni e delle criticità sollevate dal Comitato. Trattandosi di un parere non vincolante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito e nei limiti dei poteri a lui delegati o, in mancanza, il Consiglio di Amministrazione, conserva la facoltà di approvare l'Operazione di Minore Rilevanza anche in presenza di un parere contrario del Comitato. Tuttavia, qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione intendano procedere con l'approvazione nonostante il parere negativo, tale decisione deve essere supportata da una motivazione scritta, analitica e circostanziata. Questa motivazione dovrà esplicitare chiaramente le ragioni per cui si ritiene che l'Operazione sia comunque da perseguire nell'interesse della Società e per quali motivi specifici si è deciso di discostarsi dalle conclusioni negative espresse dal Comitato.

3.3.2 Fase informativa

- *Informativa periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale mediante un'informativa dettagliata in merito alle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza approvate. Tale informativa avviene:

- tempestivamente, fornendo un'informativa sintetica sull'Operazione approvata – inclusa la menzione del parere del Comitato Operazioni con Parti Correlate - nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione successiva all'approvazione;
- periodicamente, attraverso un'informativa dettagliata, fornita con cadenza almeno trimestrale, sullo stato di esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel periodo, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle condizioni originariamente deliberate. Questa informativa periodica riepiloga anche le Operazioni approvate e può dettagliare le ragioni di eventuali discostamenti dai pareri del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

È cura della Funzione Affari Legali e Societari in coordinamento con l'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mantenere un archivio accurato delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate e della relativa documentazione (incluse le informative al Comitato Operazioni con Parti Correlate e i pareri ricevuti).

- *Informativa al Mercato*

Ai sensi dell'articolo 114 del TUF, la Società valuta se singole Operazioni, pur di minore rilevanza, possano costituire informazioni privilegiate e quindi necessitino di comunicazione al pubblico. Inoltre, la Società mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato, un documento contenente l'indicazione della Controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato Operazioni con Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Il parere negativo del Comitato Operazioni con Parti Correlate viene allegato a tale documento informativo.

4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ESCLUSE O SOGGETTE A REGIMI PARTICOLARI

La presente Procedura identifica alcune categorie di Operazioni con Parti Correlate che, in virtù della loro natura, delle specifiche normative che le regolano, o della presenza di presidi alternativi considerati equivalenti, sono escluse, in tutto o in parte, dall'applicazione dell'*iter* istruttorio e approvativo *standard* descritto nel precedente paragrafo 3. È importante sottolineare che, anche per le Operazioni escluse, devono essere comunque rispettati i principi generali di trasparenza e di correttezza sostanziale e le Operazioni devono essere intraprese nell'interesse della Società.

4.1 Deliberazioni assembleari in materia di compensi e di remunerazioni

Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle seguenti deliberazioni, in quanto la loro approvazione è direttamente demandata all'Assemblea dei Soci, che rappresenta il massimo organo di tutela degli interessi sociali:

- deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del Codice Civile;
- deliberazioni assembleari relative alla determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, primo periodo, del Codice Civile e dello Statuto della Società;
- deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2402 del Codice Civile.

4.2 Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti indistintamente e a parità di termini e condizioni. Rientrano in questa categoria, ad esempio:

- gli aumenti di capitale offerti in opzione a tutti gli azionisti (ai sensi dell'art. 2441 c.c.), inclusi quelli al servizio di prestiti obbligazionari convertibili e gli aumenti di capitale gratuiti previsti (ai sensi dell'art. 2442 c.c.);
- le operazioni di scissione (totali o parziali) in senso stretto, qualora l'attribuzione delle azioni delle società beneficiarie avvenga con criterio proporzionale per tutti gli azionisti;
- le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci con modalità proporzionali (ai sensi dell'art. 2445 c.c.) e gli acquisti di azioni proprie effettuati secondo le modalità e le condizioni previste dall'articolo 132 del TUF (ad esempio offerte pubbliche di acquisto rivolte a tutti gli azionisti o acquisti sul mercato nel rispetto delle condizioni di trasparenza e parità di trattamento).

4.3 Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 le **Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo**. L'esclusione si basa sul presupposto che, per operazioni di valore molto limitato, l'applicazione dell'intero *iter* procedurale risulterebbe sproporzionata rispetto ai potenziali rischi, fermo restando che tali operazioni devono comunque essere concluse nell'interesse della Società e a condizioni di mercato e standard. La Società, tramite il *General Counsel,* il Dirigente Preposto e la Funzione IARC , vigila affinché non vi sia un artificioso frazionamento di operazioni unitarie al fine di eludere le soglie di rilevanza.

Si considerano di importo esiguo, conformemente a quanto definito nell'appendice A:

- le operazioni il cui valore, o controvalore aggregato su base annua, non superi l'importo di Euro 1.000.000, nel caso in cui la Parte Correlata sia una persona giuridica;
- le operazioni il cui valore, o controvalore aggregato su base annua, non superi l'importo di Euro 200.000, qualora la Parte Correlata sia una persona fisica o un soggetto diverso da una persona giuridica.

Ai fini della corretta identificazione di un Operazione con Parti Correlate di Importo Esiguo, è fatto espresso divieto di frazionare un'operazione economicamente unitaria in una pluralità di operazioni formalmente distinte al solo fine di beneficiare dell'esenzione relativa alle soglie di esiguità sopra riportate.

4.4 Ulteriori categorie di operazioni escluse o soggette a regime semplificato e relativi obblighi informativi

In conformità a quanto previsto dal Regolamento CONSOB, determinate categorie di operazioni, pur essendo Operazioni con Parti Correlate, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 della presente Procedura, in quanto già soggette a specifici presidi normativi o meccanismi di trasparenza. Per alcune di esse, tuttavia, permangono specifici obblighi di informativa contabile periodica ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del Regolamento CONSOB.

- ***Operazioni infragruppo con controllate e collegate (non strategicamente rilevanti e senza interessi significativi di altre Parti Correlate)***

Sono escluse le Operazioni con Parti Correlate realizzate, direttamente o indirettamente, dalla Società con le proprie Società Controllate o tra Società Controllate, nonché quelle con Società Collegate, a condizione che nelle Società Controllate o Collegate coinvolte nell'Operazione non sussistano Interessi Significativi (come definiti all'appendice A alla presente Procedura) di altre Parti Correlate della Società (Capogruppo). Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate. L'esclusione si applica perché, in assenza di tali Interessi Significativi "esterni" al normale rapporto partecipativo, si presume che l'operazione avvenga nell'ambito di una gestione unitaria del gruppo e che i rischi di arrecare pregiudizio alla Società siano limitati. Tali operazioni, pur escluse dall'*iter* previsto al paragrafo 3, sono soggette agli obblighi di

informativa contabile periodica previsti dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento CONSOB (ossia, devono essere descritte nella relazione semestrale e annuale).

- ***Delibere consiliari in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche***

Sono escluse le delibere del Consiglio di Amministrazione, diverse da quelle di competenza assembleare indicate al paragrafo 4.1, relative alla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la remunerazione sia assegnata in esecuzione della Politica di Remunerazione della Società, la quale sia stata approvata dall'Assemblea dei Soci ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento all'articolo 123-ter del TUF;
- nella definizione e nel monitoraggio di tale politica sia stato coinvolto un comitato per la remunerazione (Comitato Remunerazioni), composto da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con la politica approvata e, se basata su obiettivi, quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

- ***Piani di compensi basati su strumenti finanziari***

Sono esclusi i piani di compensi basati su strumenti finanziari (ad esempio *stock option*, *stock grant*) approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF, nonché le relative operazioni esecutive (come ad esempio le operazioni di assegnazione degli strumenti ai beneficiari), purché conformi al piano approvato.

- ***Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard***

Sono escluse dall'applicazione delle procedure del paragrafo 3 le Operazioni con Parti Correlate che, indipendentemente dal fatto che si qualifichino come operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza, soddisfino cumulativamente i seguenti requisiti: essere classificabili come "ordinarie" ed essere concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*:

- un'operazione è considerata "ordinaria" quando si inserisce nel normale e corrente esercizio dell'attività operativa, commerciale o della connessa attività finanziaria della Società (o della Società Controllata che la pone in essere), così come effettivamente svolta. La valutazione del carattere ordinario deve basarsi su una considerazione complessiva di fattori quali: oggetto sociale e core business, prassi di settore e usuali modalità operative, frequenza e abitualità, impatto strategico (ad esempio acquisto di beni o servizi necessari per il ciclo produttivo, vendita di prodotti finiti o erogazione di servizi, contratti di locazione o noleggio di beni strumentali all'attività corrente, operazioni di gestione della tesoreria corrente).
- il requisito delle "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" attiene alla sostanza economica dell'operazione e impone che i termini e le condizioni complessive (inclusi prezzo, tassi di interesse, termini di pagamento, eventuali garanzie accessorie, qualità e caratteristiche dei beni o servizi scambiati, ecc.) non siano più svantaggiosi per la Società (o la Controllata

interessata) rispetto a quelli che essa avrebbe ragionevolmente ottenuto da, o concesso a, una terza parte indipendente in una transazione comparabile, condotta in circostanze simili e in un contesto di libera negoziazione. La sussistenza delle "condizioni equivalenti a quelle di mercato" deve essere oggetto di una verifica specifica e sostanziale, supportata, ove possibile, da elementi oggettivi e documentabili, quali: confronto con i prezzi e le condizioni applicati dalla Società (o da altre società del Gruppo), analisi di prezzi e condizioni praticati sul mercato di riferimento da altre imprese, valutazioni o perizie redatte da esperti indipendenti qualificati, che attestino la congruità delle condizioni economiche dell'operazione rispetto ai valori di mercato. Le "condizioni standard" si riferiscono a termini e condizioni che sono predeterminati, applicati in modo uniforme e non discrezionale a una generalità di soggetti, o che derivano da fonti esterne oggettive e vincolanti

Per tali operazioni, la Società è comunque tenuta agli obblighi di informativa previsti dall'articolo 5, comma 8 (informativa periodica nella relazione semestrale e annuale) e, per le sole Operazioni di Maggiore Rilevanza che beneficiano di questa esclusione, anche all'informativa specifica di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c), del Regolamento CONSOB (descritta nel dettaglio al successivo paragrafo 4.5). Restano fermi, inoltre, gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*), qualora l'Operazione, pur ordinaria e a condizioni di mercato, assuma tale natura. La responsabilità di verificare la sussistenza cumulativa dei requisiti di "ordinarietà" e di "equivalenza al mercato o *standard*" per ciascuna Operazione con Parti Correlate per cui si intenda applicare questa esenzione spetta all'organo o alla funzione aziendale che propone o gestisce l'operazione (ossia, il Presidente del Consiglio di Amministrazione per le operazione della Capogruppo o per quelle delle Controllate che, per altre ragioni, richiedano il suo intervento, oppure gli organi gestori delle singole Società Controllate per le operazioni di loro diretta competenza). Tale verifica deve essere condotta prima del compimento dell'Operazione e supportata da un'adeguata documentazione probatoria che dia conto delle analisi svolte e degli elementi di riscontro utilizzati. In questo processo, le funzioni aziendali proponenti o gestorie si avvalgono, per i rispettivi profili di competenza e responsabilità, del *General Counsel* (per la conformità normativa), del Dirigente Preposto (per la valutazione economica) e della Funzione IARC (per la coerenza con i processi interni).

Le ipotesi di esclusione previste nel presente paragrafo 4.4 trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 6.

4.5 Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o *standard*

Nel caso in cui un'**Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza** sia qualificabile come **ordinaria** e sia conclusa a "**condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard***", può beneficiare di un'esenzione dall'applicazione delle disposizioni previste al paragrafo 3.2. Tuttavia, data la sua potenziale rilevanza, è previsto un *iter* di verifica e un'informativa specifica.

- *Fase deliberativa*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del *General Counsel,* trasmette tempestivamente al Comitato Operazioni con Parti Correlate le informazioni e la documentazione necessaria affinché il Comitato possa effettuare una compiuta valutazione e verificare la sussistenza dei requisiti per l'applicazione di tale regime semplificato (ossia, la natura ordinaria dell'Operazione di Maggiore Rilevanza e la sua conclusione a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*).

Il Comitato, all'esito delle proprie analisi, esprime il proprio **parere motivato**, formale e debitamente verbalizzato, circa la corretta identificazione dell'Operazione come "ordinaria" e la sua aderenza a "condizioni di mercato o *standard*". Tale parere è rilasciato in tempo utile per consentire all'organo competente (il Consiglio di Amministrazione, data la qualifica originaria di Maggiore Rilevanza) di assumere le proprie decisioni in merito all'approvazione dell'Operazione, avvalendosi del regime semplificato.

Qualora il parere del Comitato confermi la sussistenza dei presupposti per l'esenzione procedurale, il Consiglio di Amministrazione può approvare l'Operazione. In tal caso, si applica l'informativa semplificata descritta di seguito, in luogo della predisposizione e pubblicazione del Documento Informativo completo previsto per le Operazioni di Maggiore Rilevanza non esenti (paragrafo 3.2.2).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa il Consiglio, con cadenza almeno annuale, in merito all'effettiva applicazione di questo regime semplificato alle Operazioni di Maggiore Rilevanza ordinarie concluse nel periodo di riferimento.

- *Fase informativa*

Fermi gli obblighi informativi di carattere generale previsti dall'articolo 114, comma 1, TUF, qualora un'Operazioni di Maggiore Rilevanza ordinaria e conclusa a condizioni di mercato o *standard* benefici dell'esenzione procedurale ai sensi del presente paragrafo 4.5., il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del *General Counsel* per la predisposizione della relativa informativa e la verifica della sua completezza e adeguatezza, provvede a effettuare una specifica comunicazione. Tale comunicazione è trasmessa alla CONSOB, e per conoscenza al Comitato Operazioni con Parti Correlate, entro 7 giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, entro 7 giorni dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile). Si precisa che la suddetta comunicazione alla CONSOB, da effettuarsi nel termine di 7 giorni, non deve essere confusa con l'informativa al mercato prevista in caso di approvazione di un'Operazione nonostante il parere negativo espresso dal Comitato Operazioni con Parti Correlate; essa costituisce, invece, l'adempimento informativo specifico richiesto dall'articolo 13, comma 3, lettera c), del Regolamento CONSOB per le Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano ordinarie, concluse a condizioni di mercato o *standard* e che si avvalgano dell'esenzione procedurale qui disciplinata.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni essenziali:

- l'indicazione della Controparte dell'Operazione;
- una chiara descrizione dell'oggetto e del corrispettivo pattuito per l'Operazione;

- un’esauriente illustrazione delle motivazioni per le quali si ritiene che l’Operazione rientri nell’ordinaria attività d’impresa e sia stata conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, supportata da oggettivi elementi di confronto.

La Società provvede, inoltre, a indicare nella relazione sulla gestione allegata al Bilancio d’esercizio e alla relazione finanziaria semestrale - nell’ambito delle informazioni previste dall’articolo 5, comma 8, del Regolamento CONSOB - quali tra le Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, si sono avvalse della presente facoltà di esclusione procedurale per le Operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o *standard*.

4.6 Operazioni con Parti Correlate nei casi di urgenza

In situazioni di urgenza, specificatamente disciplinate dall’articolo 13, comma 6, del Regolamento CONSOB e consentite dall’articolo 27 dello Statuto Sociale, è possibile approvare un’Operazione con Parti Correlate (sia di Maggiore che di Minore Rilevanza) in deroga parziale alle disposizioni procedurali del paragrafo 3, fermi restando gli obblighi di informativa al pubblico previsti dal Regolamento CONSOB.

L’approvazione in deroga da parte del Consiglio di Amministrazione è ammessa a condizione che:

(a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia tempestivamente informato delle ragioni di urgenza e dei dettagli dell’Operazione, comunque prima del compimento dell’Operazione stessa, specialmente se l’Operazione rientra nelle competenze di Amministratori con specifiche deleghe;

(b) l’Operazione, una volta approvata e compiuta, sia successivamente oggetto - ferma restando la sua efficacia - di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;

(c) il Consiglio di Amministrazione, in sede di convocazione della predetta Assemblea, predisponga una relazione dettagliata che illustri le ragioni dell’urgenza che hanno impedito l’applicazione della procedura ordinaria, e il Collegio Sindacale esprima e presenti all’Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza di dette ragioni di urgenza;

(d) la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea, secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti o, se applicabile, nel documento informativo Operazioni con Parti Correlate;

(e) la Società, entro il giorno successivo all’Assemblea, comunichi al pubblico gli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti espressi dai Soci non Correlati.

Qualora un’Operazione di Minore Rilevanza necessiti di essere approvata con urgenza tale da non consentire l’espletamento dell’*iter* ordinario previsto al paragrafo 3.3 (che prevede l’approvazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione nell’ambito e nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti o, in mancanza, del Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato Operazioni con Parti Correlate), la questione dovrà essere portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, che potrà avvalersi della procedura d’urgenza qui descritta, se ne

ricorrono i presupposti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tali casi, effettuerà le valutazioni del caso e procederà con l'eventuale convocazione d'urgenza del Consiglio.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Qualora un'Operazione con Parti Correlate, per sua natura intrinseca o per specifiche disposizioni di legge o statutarie, rientri nelle materie di competenza dell'Assemblea dei Soci o debba essere da questa specificamente autorizzata per il suo compimento, la decisione finale sull'Operazione spetta all'Assemblea stessa.

La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea deve essere preventivamente esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione. Tale approvazione consiliare deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure istruttorie e dei presidi previsti dal paragrafo 3 della presente Procedura, con il coinvolgimento del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

L'*iter* procedurale da seguire è il seguente:

(i) L'operazione viene inizialmente identificata e qualificata come Operazione di Maggiore Rilevanza od Operazione di Minore Rilevanza, secondo le disposizioni del paragrafo 3.1.

(ii) Se l'Operazione con Parti Correlate di competenza assembleare si qualifica, per i suoi profili economici o strategici, come **Operazione di Maggiore Rilevanza** (ai sensi dell'appendice A), il Comitato Operazioni con Parti Correlate è chiamato a esprimere il proprio **parere motivato favorevole e vincolante**, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3.2. Tale parere, indirizzato al Consiglio di Amministrazione, verte sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Solo in presenza di tale parere favorevole, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare di sottoporre la proposta all'Assemblea. Se l'Operazione con Parti Correlate di competenza assembleare si qualifica invece come **Operazione di Minore Rilevanza** (ai sensi dell'appendice A), il Comitato Operazioni con Parti Correlate esprime il proprio **parere motivato non vincolante**, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3.3. Anche in questo caso, il parere è indirizzato al Consiglio di Amministrazione (e non al Presidente del Consiglio di Amministrazione, data la successiva competenza assembleare) per supportare la sua decisione di presentare o meno la proposta all'Assemblea.

(iii) Il Consiglio di Amministrazione, esaminata l'istruttoria e ricevuto il parere del Comitato Operazioni con Parti Correlate (che, come sopra riportato, deve essere favorevole nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, salvo l'applicazione di quanto previsto al successivo punto (v)), delibera in merito all'approvazione della proposta di Operazione da sottoporre all'esame e alla deliberazione finale dell'Assemblea dei Soci.

(iv) La relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea, ai sensi di legge, deve fornire una descrizione completa ed esauriente dell'Operazione proposta, delle sue motivazioni, delle condizioni economiche e contrattuali, e dell'interesse della Società al suo compimento. A tale relazione devono essere allegati integralmente il parere espresso dal

Comitato Operazioni con Parti Correlate e gli eventuali pareri forniti da esperti indipendenti che siano stati acquisiti nel corso dell'istruttoria. Tutta la documentazione rilevante è messa a disposizione dei soci nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, per consentire loro di esprimere un voto informato.

(v) Qualora la proposta di deliberazione su un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per essere sottoposta all'Assemblea, e tale approvazione consiliare sia avvenuta in presenza di un parere contrario del Comitato Operazioni con Parti Correlate (o degli amministratori indipendenti come specificato nella Procedura), si applicano le tutele previste dall'articolo 26, comma 2, dello Statuto Sociale. In tale specifica ipotesi, il compimento dell'Operazione, anche se approvata dall'Assemblea con le maggioranze richieste, sarà impedito qualora in Assemblea siano presenti o rappresentati Soci non Correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza di tali Soci non Correlati (calcolata sul capitale da essi complessivamente rappresentato in Assemblea) esprima voto contrario all'Operazione stessa. La Società fornirà adeguata e preventiva informativa su tale meccanismo e sulle sue conseguenze nella documentazione assembleare.

(vi) L'Assemblea dei Soci delibera sull'Operazione con le maggioranze costitutive e deliberative richieste dalla legge e dallo Statuto Sociale in relazione alla natura dell'Operazione sottoposta alla sua approvazione, tenuto conto di quanto previsto al precedente punto (v) qualora applicabile. L'esito della votazione, con particolare riferimento al voto dei Soci non Correlati nei casi di cui al punto (v), è oggetto di tempestiva informativa al mercato.

Le valutazioni e i contributi del Dirigente Preposto e del Responsabile della Funzione IARC, forniti durante la fase di qualificazione preliminare dell'Operazione con Parti Correlate ai sensi del paragrafo 3.1, confluiscono nella documentazione istruttoria a supporto delle decisioni del Comitato Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione. Non è generalmente richiesto un loro intervento specifico e diretto in Assemblea, se non per fornire eventuali chiarimenti tecnici su richiesta degli organi sociali, qualora presenti alla riunione.

6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

Le Società Controllate sono tenute a gestire le Operazioni con Parti Correlate da esse poste in essere nel pieno rispetto dei principi di trasparenza informativa, correttezza sostanziale e procedurale enunciati nella presente Procedura e in coerenza con le direttive specifiche impartite dalla Capogruppo. Ciascuna Società Controllata, tenendo conto della propria specificità dimensionale e operativa, adotta e mantiene presidi e meccanismi procedurali interni. Tali presidi devono essere idonei ad assicurare un'adeguata identificazione, una valutazione approfondita, un'approvazione formalizzata, una gestione trasparente e una completa tracciabilità di tutte le Operazioni con Parti Correlate realizzate dalla Controllata stessa. Questo obbligo sussiste anche per le Operazioni con Parti Correlate che, per la loro natura o valore, non richiedano il preventivo esame o l'approvazione diretta da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Ogni Operazione con Parti Correlate intrapresa da una Società Controllata deve essere conclusa nell'interesse precipuo della società che la pone in essere e, più in generale, nell'interesse del Gruppo Interpump, nonché deve essere supportata da adeguate e documentabili motivazioni economiche e strategiche e realizzata a condizioni eque e di mercato.

Fermo restando che ciascuna Società Controllata è responsabile in via autonoma della gestione delle proprie Operazioni con Parti Correlate, nel rispetto dei principi e delle direttive di Gruppo, le disposizioni istruttorie e approvative previste al paragrafo 3 della presente Procedura si applicano integralmente anche alle Operazioni poste in essere da una Società Controllata, qualora il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo sia chiamato, per obblighi normativi o per scelte organizzative interne (come dettagliato nei paragrafi successivi), a esaminare o approvare preventivamente l'Operazione. L'intervento del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con l'applicazione integrale delle disposizioni di cui al paragrafo 3, è generalmente richiesto, in base a obblighi normativi o regolamentari (ad esempio, quando l'Operazione della controllata, per il suo valore - anche calcolato su base consolidata di Gruppo - la sua natura o il suo oggetto, sia idonea a incidere significativamente sulla situazione economico, patrimoniale o finanziaria della Capogruppo o del Gruppo nel suo complesso, ovvero quando specifiche normative impongano una valutazione o approvazione a livello della Capogruppo) o a scelte organizzative interne al Gruppo. Quest'ultime includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Operazioni di società controllate che:

- superino determinate soglie di valore economico (ad esempio controvalore dell'operazione, impatto su specifici aggregati di bilancio) stabilite a livello di Gruppo, che possono essere differenziate per tipologia di operazione o per dimensione della controllata;
- rivestano un particolare rilievo strategico per il Gruppo, quali, ad esempio, acquisizioni o cessioni di partecipazioni societarie o di aziende (o rami di esse) da parte della controllata, operazioni che incidano su asset, tecnologie o mercati chiave, o che comportino l'assunzione di impegni finanziari o contrattuali pluriennali di notevole entità o che possano alterare significativamente il profilo di rischio consolidato;
- presentino una specifica sensibilità intrinseca, dovuta alla natura della transazione (ad esempio operazioni atipiche o inusuali rispetto all'ordinaria attività della controllata), alle condizioni economiche applicate (ad esempio qualora vi sia il fondato dubbio che non siano equivalenti a quelle di mercato), o alle caratteristiche della Parte Correlata coinvolta (in particolare se tale parte è correlata direttamente alla Capogruppo, ai suoi amministratori, ai suoi Dirigenti con Responsabilità Strategiche o ai suoi principali azionisti).

Gli amministratori delegati delle Società Controllate, con il necessario supporto dei rispettivi responsabili Amministrativi e/o Direttori Finanziari, hanno la responsabilità di informare tempestivamente e preventivamente – ossia, prima dell'assunzione di qualsiasi impegno vincolante da parte della società controllata – il *General Counsel*, il Dirigente Preposto e il Responsabile della Funzione IARC. Tale informativa deve riguardare qualsiasi potenziale Operazione con Parti Correlate che ragionevolmente possa rientrare nelle categorie sopra indicate o che, comunque, presenti profili di possibile rilevanza per la Capogruppo o per il Gruppo. L'informativa deve essere corredata da tutti gli elementi necessari per una sua prima valutazione.

Ricevuta l'informativa dalla controllata, il *General Counsel* coordina una valutazione preliminare, avvalendosi del contributo (*i*) del Dirigente Preposto, per la verifica degli aspetti economico-finanziari, la corretta quantificazione del valore dell'Operazione, la valutazione dell'eventuale superamento degli indici di rilevanza calcolati sui parametri consolidati del Gruppo, e le implicazioni contabili a livello consolidato e (*ii*) del Responsabile della Funzione IARC della Capogruppo, per l'analisi dei profili di rischio specifici dell'Operazione, la valutazione dell'adeguatezza dei sistemi di controllo interno della controllata in relazione all'Operazione proposta, e la verifica della conformità procedurale preliminare. Questa valutazione è volta a stabilire se l'Operazione della Controllata necessiti effettivamente dell'applicazione dell'*iter* procedurale completo previsto al paragrafo 3 della presente Procedura, con conseguente coinvolgimento del Comitato Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Le modalità di questa valutazione preliminare da parte delle funzioni della Capogruppo ricalcano, per quanto compatibili, quelle descritte per le Operazioni con Parti Correlate dirette della Società al paragrafo 3.1.

All'esito della valutazione preliminare, il *General Counsel* formalizza le proprie conclusioni e le comunica agli amministratori delegati delle Società Controllate proponenti e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. In tale comunicazione viene indicato se sia necessario attivare la procedura di approvazione a livello di Capogruppo, di cui al paragrafo 3, oppure se l'Operazione possa essere gestita interamente a livello di controllata (fermi restando i presidi interni di quest'ultima e gli obblighi di *reporting* periodico verso la Capogruppo).

Indipendentemente dall'eventuale applicazione della procedura di approvazione da parte della Capogruppo, gli amministratori delegati delle Società Controllate (o l'organo direttivo equivalente) sono responsabili, per: (*a*) la corretta e completa identificazione di tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società Controllata, inclusa l'identificazione delle Parti Correlate; (*b*) la predisposizione e la conservazione di un'adeguata e completa documentazione a supporto di ciascuna Operazione con Parti Correlate, che ne attesti le motivazioni economiche e strategiche, le condizioni applicate, la valutazione di convenienza e l'effettivo interesse per la controllata e per il Gruppo; (*c*) la tempestiva e completa trasmissione alla Capogruppo di tutte le informazioni e i dati relativi alle Operazioni con Parti Correlate concluse. Tale informativa avviene secondo flussi periodici definiti dalla Capogruppo che coinvolgono il Dirigente Preposto per gli aspetti contabili finalizzati alla redazione del Bilancio Consolidato e al *reporting* di Gruppo e il *General Counsel* per il monitoraggio della *compliance* normativa e procedurale.

7. DELIBERE QUADRO

Per ragioni di efficienza operativa, soprattutto in relazione a Operazioni con Parti Correlate che presentano carattere di ricorrenza e condizioni sostanzialmente standardizzate, la presente Procedura ammette l'adozione di **delibere quadro**. Una delibera quadro costituisce un'autorizzazione preventiva, rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, per la realizzazione di una serie di specifiche categorie di Operazioni con Parti Correlate entro un determinato arco temporale e fino a un ammontare massimo complessivo predefinito. Sebbene le singole Operazioni poste in essere in esecuzione di una delibera quadro siano successivamente esentate da un nuovo *iter* approvativo

individuale, l'adozione della delibera quadro stessa è soggetta a un rigoroso processo di valutazione e approvazione, data la sua portata generale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può approvare delibere quadro relative a una pluralità di Operazioni con Parti Correlate omogenee. Si intendono per tali le Operazioni che presentano natura, oggetto, o condizioni economiche e contrattuali sostanzialmente similari, ovvero che sono riconducibili a tipologie di transazioni ben definite, ricorrenti e standardizzate, da compiersi da parte della Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate) con determinate categorie di Parti Correlate.

Le delibere quadro devono in ogni caso rispettare i seguenti requisiti minimi:

- prevedere un periodo di efficacia la cui durata massima non sia superiore a 12 mesi;
- riferirsi a Operazioni sufficientemente determinate, o quantomeno determinabili nei loro elementi essenziali. La delibera deve specificare con chiarezza almeno: (i) le categorie di Operazioni contemplate e le loro principali caratteristiche qualitative e quantitative; (ii) le Parti Correlate o le categorie di Parti Correlate destinatarie delle Operazioni; (iii) il prevedibile ammontare massimo complessivo delle Operazioni autorizzate per l'intero periodo di efficacia; (iv) i criteri per la determinazione delle condizioni economiche e (v) una adeguata motivazione circa la convenienza per la Società, la rispondenza all'interesse sociale e la congruità di tali condizioni.

La proposta di adozione di una delibera quadro è predisposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Prima di essere sottoposta agli organi deliberanti (Comitato Operazioni con Parti Correlate e Consiglio di Amministrazione), la proposta deve essere accuratamente istruita con il supporto del *General Counsel* per gli aspetti legati alla conformità normativa e procedurale. Tale istruttoria preliminare deve includere: (*i*) una valutazione da parte del Dirigente Preposto circa il prevedibile impatto finanziario complessivo della delibera quadro, la coerenza dell'ammontare massimo proposto con le capacità finanziarie della Società, nonché gli aspetti contabili e di *reporting* relativi alle Operazioni che ne deriveranno; (*ii*) una valutazione da parte della Funzione IARC concernente i profili di rischio associati alla pre-autorizzazione di una data categoria di Operazioni e all'adeguatezza dei meccanismi di controllo e monitoraggio previsti per assicurare il puntuale rispetto dei termini, delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla delibera quadro. Le risultanze di tali valutazioni sono formalizzate e messe a disposizione per l'esame del Comitato Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le delibere quadro sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società. L'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione avviene previo parere del Comitato Operazioni con Parti Correlate, conformemente alle procedure stabilite al paragrafo 3 della presente Procedura. La qualificazione della delibera quadro come Operazione di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza – ai fini della determinazione della natura (vincolante o non vincolante) del parere del Comitato Operazioni con Parti Correlate – è effettuata sulla base del prevedibile ammontare massimo complessivo delle Operazioni contemplate dalla delibera quadro stessa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile del monitoraggio sull'attuazione delle delibere quadro e fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale (ad esempio in concomitanza con l'approvazione dei resoconti contabili

periodici), una completa e dettagliata informativa sullo stato di avanzamento di tali Operazioni. L'informativa periodica deve includere almeno: il numero, la tipologia e le Controparti delle singole Operazioni esecutive poste in essere nel periodo di riferimento in attuazione di ciascuna delibera quadro, il valore economico di ciascuna Operazione eseguita e l'aggiornamento del valore cumulato rispetto all'ammontare massimo autorizzato dalla delibera quadro, una descrizione sintetica delle condizioni applicate a tali Operazioni e una conferma della loro coerenza con quanto previsto dalla delibera quadro, e l'evidenziazione di eventuali scostamenti, criticità operative o il prossimo esaurimento dei *plafond* autorizzati. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate ha facoltà di richiedere di ricevere direttamente tale informativa periodica o specifiche integrazioni ad essa, per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e monitoraggio.

Qualora il prevedibile ammontare massimo complessivo delle Operazioni oggetto di una delibera quadro approvata dal Consiglio di Amministrazione superi almeno uno degli indici di rilevanza previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza (come definite all'appendice A), la Società provvede a pubblicare un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB. Tale pubblicazione avviene nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di assicurare adeguata trasparenza al mercato.

Alle singole Operazioni con Parti Correlate che siano concluse in puntuale e integrale attuazione di una delibera quadro validamente approvata ai sensi del presente paragrafo, non si applicano nuovamente le disposizioni procedurali istruttorie e approvative individuali di cui al precedente paragrafo 3. Le Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente paragrafo non sono computate ai fini del Cumulo (come definito nell'Appendice A).

Resta fermo l'obbligo di tracciare e documentare adeguatamente ciascuna Operazione esecutiva.

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Revisione e aggiornamento della Procedura

Il Consiglio di Amministrazione della Società riesamina la presente Procedura con una periodicità almeno triennale. Tale riesame è finalizzato a valutarne l'adeguatezza complessiva, l'efficacia nella prassi applicativa e la continua conformità all'evoluzione del quadro normativo e regolamentare di riferimento, nonché a eventuali modifiche significative intervenute negli assetti proprietari o nella struttura organizzativa del Gruppo Interpump. Il Consiglio di Amministrazione può, in ogni caso, procedere a revisioni anticipate qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Il *General Counsel*, il Dirigente Preposto e il Responsabile della Funzione IARC hanno il compito di monitorare costantemente la coerenza della presente Procedura con l'evoluzione normativa rilevante (inclusi i principi contabili internazionali) e con le altre procedure aziendali, in particolare quelle di natura amministrativo-contabile. Essi segnalano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi modifica o adeguamento che ritenessero necessari od opportuno per garantire nel tempo la conformità, l'efficacia e il corretto coordinamento della Procedura.

Le eventuali modifiche o integrazioni alla presente Procedura sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., che delibera in merito, previo parere obbligatorio del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

8.2 Diffusione, conoscenza e applicazione nell'ambito del Gruppo

La presente Procedura, una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione e in occasione di ogni sua successiva modifica o integrazione, è tempestivamente trasmessa alle principali funzioni aziendali della Società e delle Società Controllate del Gruppo. Tale diffusione è finalizzata a garantirne la piena conoscenza, la corretta comprensione e l'uniforme applicazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nei processi relativi alle Operazioni con Parti Correlate, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze**.**

Gli organi amministrativi di ciascuna Società Controllata sono tenuti a: (*i*) prendere formalmente atto del contenuto della Procedura e delle relative istruzioni operative ricevute dalla Capogruppo; (*ii*) impegnarsi formalmente ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli obblighi previsti dalla presente Procedura; (*iii*) assicurare un'adeguata e documentata diffusione della Procedura all'interno delle proprie strutture aziendali e, se del caso, alle eventuali società da esse ulteriormente controllate, promuovendone la comprensione e l'osservanza da parte del personale rilevante; (*iv*) confermare per iscritto alla Capogruppo l'avvenuta ricezione, comprensione e formale accettazione degli obblighi derivanti dalla Procedura.

8.3 Vigilanza del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di Interpump Group S.p.A. esercita le proprie funzioni di vigilanza in merito alla conformità della presente Procedura ai principi generali stabiliti dal Regolamento adottato dalla CONSOB in materia di Operazioni con Parti Correlate, nonché alle disposizioni normative e regolamentari applicabili. Vigila, altresì, sulla corretta e puntuale attuazione della Procedura da parte degli organi sociali e delle strutture organizzative della Società, riferendone all'Assemblea dei Soci nell'ambito della relazione annuale redatta ai sensi dell'articolo 153 del TUF.

8.4 Pubblicità

La presente Procedura, nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione, e ogni sua eventuale successiva modifica o integrazione, sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* istituzionale delle Società (www.interpumpgroup.it). Dell'avvenuta adozione e pubblicazione della Procedura (e delle sue modifiche o integrazioni) è altresì data notizia anche mediante riferimento al sito *internet* della Società, nella relazione sulla gestione allegata al Bilancio annuale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2391-*bis* del Codice Civile.

8.5 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura, si fa integrale rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, sia nazionali che europee, vigenti in materia di Operazioni con Parti Correlate e, più in generale, di diritto societario, dei mercati finanziari e di *corporate governance* delle società quotate.

8.6 Entrata in vigore

La presente Procedura, come modificata e approvata dal Consiglio di Amministrazione, entra in vigore a partire dalla data di approvazione indicata nella prima pagina del presente documento. Da tale data, essa sostituisce integralmente ogni eventuale precedente versione della procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

Appendice A - Definizioni

La presente appendice elenca e descrive il significato dei principali termini e delle espressioni utilizzati nel corpo della presente Procedura. La corretta comprensione di tali definizioni è fondamentale per l'interpretazione e l'applicazione uniforme delle disposizioni contenute nel documento. I termini hanno il significato a essi qui di seguito attribuito, restando peraltro inteso che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale. L'interpretazione di molte delle seguenti definizioni fa riferimento ai principi contabili internazionali IAS e IFRS, in considerazione della loro rilevanza nell'identificazione delle Parti Correlate e nella valutazione delle relative Operazioni.

- **Parti Correlate**: sono i soggetti identificati come tali dai principi contabili internazionali adottati ai sensi della procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) 1606/2002 (IAS 24). Una Parte Correlata è, pertanto, una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (ossia Interpump o sua Società Controllata). Nello specifico:

  a) una persona (o uno Stretto Familiare di tale persona) è correlata alla Società se la stessa:

     (i) ha il controllo o il controllo congiunto della Società;

     (ii) ha un'Influenza Notevole sulla Società; o

     (iii) è uno dei dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o di una sua controllante (il cui concetto è specificato nella definizione di "Controllo").

  b) un'entità è correlata alla Società se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

     (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo societario;

     (ii) un'entità è una società collegata o una joint venture dell'altra entità (o una società collegata o una joint venture di un membro del gruppo di cui l'altra entità è membro);

     (iii) entrambe le entità sono joint venture della stessa terza entità controparte;

     (iv) l'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una società collegata della terza entità;

     (v) l'entità è un piano per benefici definiti successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità a essa correlata (tipicamente, fondi pensione aziendali);

     (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto a);

     (vii) una persona identificata al punto a)(i) ha un'Influenza Notevole sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

     (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

  Nella definizione di Parte Correlata, una Società Collegata comprende le controllate della Società Collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, ad esempio,

una controllata di una Società Collegata e l'investitore che ha un'Influenza Notevole sulla società collegata sono tra loro collegati (IAS 24, paragrafo 12).

- ***Joint venture***: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica (ad esempio una società o un progetto specifico) sottoposta a Controllo Congiunto. La presenza di Controllo Congiunto implica che le decisioni strategiche, finanziarie e operative relative all'attività richiedono il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.

- **Elenco Parti Correlate:** è un elenco, istituito e periodicamente aggiornato dalla Società, in cui sono iscritte le Parti Correlate della Società identificate ai sensi della presente Procedura. La Società comunica per iscritto a ciascun Amministratore, Sindaco Effettivo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategica, l'avvenuta iscrizione nell'Elenco Parti Correlate, richiedendo contestualmente a ciascun interessato la trasmissione dei dati concernenti: (*i*) i propri incarichi nelle Società Controllate; (*ii*) i dati identificativi degli Stretti Familiari; (*iii*) le entità nelle quali loro stessi, o i loro Stretti Familiari, esercitano il Controllo, anche in forma congiunta, o un'Influenza Notevole. Gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione rilevante relativa ai soggetti a essi correlati, effettuando altresì una diligente valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per la qualifica di tali soggetti come Parti Correlate ai sensi della normativa applicabile e della presente Procedura.

- **Stretto Familiare**: si considerano stretti familiari di una persona fisica quei soggetti che si presume possono influenzare, o essere influenzati, da tale persona fisica nei rapporti con la Società. In conformità a quanto previsto dallo IAS 24, paragrafo 9, rientrano tra gli stretti familiari:
  - i figli, il coniuge o il convivente della persona;
  - i figli del coniuge o del convivente della persona;
  - le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente della persona.

- **Operazione con Parti Correlate**: qualsiasi trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni tra la Società (o una sua Società Controllata) e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Rientrano in questa definizione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - la compravendita di merci o beni (ad esempio prodotti finiti, materie prime, beni mobili e immobili) e la prestazione o ricezione di servizi (ad esempio consulenze, servizi amministrativi, logistici);
  - la concessione o l'ottenimento di finanziamenti;
  - il rilascio o la ricezione di garanzie;
  - la concessione o l'utilizzo di licenze per marchi, brevetti o know-how;
  - le operazioni di fusione o di scissione, conferimenti d'azienda o di partecipazioni, aumenti di capitale, ove realizzate con Parti Correlate;

- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

- **Operazioni di Importo Esiguo**: sono le Operazioni con Parti Correlate che, per il loro valore limitato, sono escluse dall'applicazione delle principali disposizioni procedurali previste nel paragrafo 3 della presente Procedura. Specificamente, si tratta di Operazioni che abbiano un importo o un controvalore aggregato annuo complessivo:

  - non superiore a Euro **1.000.000** (un milione) nel caso in cui la Parte Correlata sia una persona giuridica (ad esempio un'altra società);
  - non superiore a Euro **200.000** (duecentomila) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica (ad esempio un amministratore o un suo stretto familiare) ovvero un soggetto diverso da una persona giuridica.

  Queste operazioni, pur escluse dall'*iter* procedurale dettagliato, devono comunque essere concluse nell'interesse della Società e a condizioni di mercato o eque.

- **Operazioni di Maggiore Rilevanza**: Operazioni con Parti Correlate considerate particolarmente significative e, pertanto, soggette alle procedure di approvazione più rigorose. Sono individuate come tali in base all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento CONSOB. Un'Operazioni è di Maggiore Rilevanza se almeno uno dei seguenti "indici di rilevanza" (calcolati con riferimento al più recente bilancio consolidato pubblicato dalla Società, anche se l'Operazione è realizzata da una Società Controllata con una propria parte correlata) risulti superiore alla soglia del **5%** ("**Soglia**"):

  (a) **Indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il valore economico dell'Operazione e il maggiore tra (*i*) il patrimonio netto, tratto dal più recente stato patrimoniale (consolidato) pubblicato dalla Società e (*ii*) la capitalizzazione di Borsa della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Il controvalore dell'Operazione con Parti Correlate, se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, è:

  - per i pagamenti in contanti, l'ammontare effettivo pagato o ricevuto;
  - per i trasferimenti di strumenti finanziari, il loro *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS adottati conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002;
  - per i finanziamenti o garanzie, l'importo massimo erogabile o garantito.

  Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

  (b) **Indice di rilevanza dell'attivo**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione o del ramo d'azienda e il totale attivo tratto dal più recente bilancio consolidato

della Società. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività finanziarie della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

(c) **Indice di rilevanza delle passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita o del ramo d'azienda acquisito e il totale attivo risultante dall'ultimo bilancio consolidato della Società.

Sono considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza anche quelle Operazioni tra loro omogenee (ossia aventi natura, oggetto o condizioni economiche e contrattuali sostanzialmente similari), ovvero riconducibili a un disegno unitario, effettuate nel corso dello stesso esercizio con una medesima Parte Correlata (o con soggetti a essa correlati o con soggetti correlati alla Società) che, pur non superando singolarmente la Soglia, ne determinano il superamento se valutate cumulativamente. Tale previsione si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute da Società Controllate, qualora tali Operazioni con Parti Correlate rientrino nell'ambito di applicazione della presente Procedura ai sensi di quanto specificato al paragrafo 6 ("**Cumulo**").

Sono, inoltre, qualificate come Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se inferiori alle soglie quantitative sopra indicate, le Operazioni che, per natura, caratteristiche, dimensioni o importanza strategica possono incidere in modo significativo sull'attività o sull'autonomia gestionale della Società o del Gruppo ("**Operazioni di Rilevanza Strategica**"). La valutazione della rilevanza strategica di tali Operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

- **Operazioni di Minore Rilevanza**: sono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo. A queste Operazioni si applica un *iter* procedurale semplificato rispetto a quelle di Maggiore Rilevanza.
- **Operazioni Ordinarie**: sono le Operazioni con Parti Correlate che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
  - rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società, come ad esempio la produzione e la vendita dei beni e dei prodotti realizzati nell'ambito del normale ciclo

industriale aziendale o l'acquisto di materie prime abitualmente impiegate, nonché della connessa attività finanziaria quale la gestione ordinaria della tesoreria;

- sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Si intendono per tali le condizioni che sarebbero usualmente praticate con parti terze indipendenti per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio comparabili. Rientrano in questa categoria anche le operazioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti (ad esempio da un'autorità pubblica), o quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

La qualifica di un'Operazione con Parti Correlate come "Ordinaria" può comportare l'applicazione di specifiche esenzioni procedurali, come descritto nel paragrafo 4 della Procedura.

- **Informativa Operazioni con Parti Correlate**: è il documento preliminare, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1, con cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o la funzione proponente delle Società Controllate) avvia l'*iter* di valutazione di una potenziale Operazione con Parti Correlate, trasmettendolo al General Counsel, al Dirigente Preposto e al Responsabile della Funzione IARC. L'informativa deve contenere i dati identificativi della Controparte e le informazioni essenziali dell'Operazione, come dettagliato al paragrafo 3.1 della Procedura.

- **Documento Informativo**: è il documento che la Società deve predisporre e mettere a disposizione del pubblico in caso di approvazione di un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza non esente ai sensi della normativa vigente. Il suo contenuto minimo è riportato nell'Allegato 2 della presente Procedura.

- **Amministratori coinvolti nell'Operazione**: sono gli Amministratori che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione oggetto di delibera, tale da porli in una situazione di potenziale conflitto con l'interesse della Società. Sono, altresì, considerati "coinvolti" gli Amministratori che siano essi stessi la Controparte dell'Operazione o una Parte Correlata della Controparte. Tali Amministratori hanno l'obbligo di dichiarare il proprio interesse e di astenersi dalla relativa votazione in sede consiliare. Ai fini della deliberazione, essi non sono computati nel calcolo della maggioranza richiesta.

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione**: è l'Amministratore che presiede il Consiglio di Amministrazione, ne garantisce il corretto funzionamento e svolge i compiti a esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto. Ai fini della presente Procedura, è il soggetto a cui sono attribuite le competenze istruttorie, propositive e decisionali specificamente previste dal presente documento, con particolare riferimento alla gestione delle Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza e delle delibere quadro.

- **Amministratori Indipendenti:** sono gli Amministratori che soddisfano i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (TUF) e dal Codice di *Corporate Governance* emanato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.

- **Amministratori Non Correlati**: sono gli Amministratori della Società, in relazione a una specifica Operazione con Parti Correlate, che non sono la Controparte dell'Operazione e non sono

correlati alla Controparte o alla Società in modo tale da poter influenzare il loro giudizio sull'Operazione (quindi diversi dagli "Amministratori coinvolti nell'Operazione").

- **Dirigente Preposto**: è il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, come individuato ai sensi dell'articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza (TUF). Nell'ambito della presente Procedura, il Dirigente Preposto fornisce il proprio contributo tecnico per la valutazione degli aspetti economico-finanziari e contabili delle Operazioni con Parti Correlate, come meglio specificato nel paragrafo 3.1 della Procedura.

- **Comitato Operazioni con Parti Correlate**: è il Comitato endo-consiliare istituito dal Consiglio di Amministrazione, composto interamente da Amministratori Indipendenti. Ha il compito fondamentale di valutare l'interesse della Società al compimento delle Operazioni con Parti Correlate, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, esprimendo i pareri previsti dalla presente Procedura. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Comitato può avvalersi di uno o più esperti indipendenti e di comprovata indipendenza.

- ***General Counsel***: è il soggetto responsabile della Funzione Affari Legali e Societari di Interpump Group S.p.A., con il compito di sovraintendere agli aspetti legali e societari che coinvolgono l'attività aziendale. Ai fini della presente Procedura, il *General Counsel* ha un ruolo chiave nel coordinamento del processo, nella qualificazione giuridica delle Operazioni e nel supporto agli organi sociali, come dettagliato nel paragrafo 3.1 della Procedura.

- **Controparte**: è il soggetto (persona fisica o giuridica), diverso dalla Società o dalla Società Controllata che agisce per conto della Società, con cui l'Operazione con Parti Correlate viene posta in essere.

- **Dirigenti con Responsabilità Strategiche**: sono i soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e/o di Società Controllata.

- **Funzione di Internal Audit, Risk & Compliance ("Funzione IARC")**: è la funzione interna alla Società che ha il compito di verificare l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante, in coerenza con le linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito della presente Procedura, la Funzione IARC fornisce supporto per la valutazione dei profili di rischio e della conformità procedurale delle Operazioni con Parti Correlate, come specificato nel paragrafo 3.1.

- **Soci non Correlati**: ai fini della presente Procedura, si definiscono Soci Non Correlati, in relazione a una specifica Operazione con Parti Correlate sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, i soci titolari del diritto di voto diversi dalla Controparte dell'Operazione e dai soggetti a essa correlati o correlati alla Società, qualora tali legami siano tali da poter influenzare l'espressione del voto sull'Operazione stessa. Il voto dei Soci non Correlati assume particolare rilievo in specifiche circostanze, come nel caso della procedura di *whitewash* prevista dall'articolo 26 dello Statuto Sociale. Tale procedura consente l'approvazione assembleare di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, già approvata dal Consiglio di Amministrazione nonostante il parere contrario degli Amministratori Indipendenti o del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

L'autorizzazione a compiere l'Operazione si intende negata quanto siano presenti o rappresentati in Assemblea Soci non Correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza di questi abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

- **Società Collegata**: è qualsiasi entità (anche senza personalità giuridica, come una società di persone) sulla quale la Società esercita un'Influenza Notevole, ma non il Controllo o il Controllo Congiunto. Le Operazioni con Società Collegate sono considerate Operazioni con Parti Correlate.

- **Società Controllata**: è qualsiasi entità, di diritto italiano o estero (anche senza personalità giuridica), sulla quale la Società esercita il Controllo. Le Operazioni tra la Società e le sue Società Controllate, o tra Società Controllate, sono Operazioni con Parti Correlate (definite "infragruppo"), e possono beneficiare di specifiche esenzioni procedurali se non vi sono interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

- **Controllo**: ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 10, un investitore controlla l'entità partecipata quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio coinvolgimento nella stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.
  Pertanto, un investitore controlla l'entità partecipata se e solo se ha contemporaneamente:

  a) il potere sull'entità partecipata: un investitore ha potere sull'entità partecipata quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità partecipata (si rimanda, per maggiori dettagli, a IFRS 10, paragrafi 10-14);

  b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal coinvolgimento nell'entità partecipata: un investitore è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio coinvolgimento nell'entità partecipata quando i rendimenti che gli derivano da tale rapporto sono suscettibili di variare in relazione all'andamento economico dell'entità partecipata. I rendimenti dell'investitore possono essere solo positivi, solo negativi o sia positivi che negativi (si rimanda, per maggiori dettagli, a IFRS 10, paragrafi 15 e 16); e

  c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità partecipata per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti (per maggiori dettagli, si rimanda a IFRS 10, paragrafi 17 e 18).

- **Controllo Congiunto**: è la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica (IFRS 11). Implica che nessuna singola parte può controllare l'attività in modo indipendente, ma le decisioni chiave richiedono il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

- **Influenza Notevole**: ai sensi del principio contabile internazionale IAS 28, si configura una situazione di Influenza Notevole quando un soggetto ha il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità (cd. partecipata) senza averne il Controllo o il Controllo Congiunto. Si tratta di un livello di influenza inferiore al Controllo, ma considerato sufficientemente significativo da rendere la partecipata una Parte Correlata ai fini della presente Procedura e della normativa di riferimento. L'Influenza Notevole può derivare dal possesso di azioni, da clausole statutarie o da accordi contrattuali. In linea generale, si presume che un soggetto

eserciti Influenza Notevole qualora detenga, direttamente o indirettamente (ad esempio tramite Società Controllate), almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente, una quota minore del 20% dei diritti di voto, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata attraverso altri fattori. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non esclude, di per sé, la possibilità che un altro soggetto possa esercitare un'Influenza Notevole sulla medesima entità. L'Influenza Notevole può essere desunta, tra l'altro, dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo di governo equivalente, della partecipata;
- partecipazione attiva nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o altri utili;
- presenza di Operazioni (ad esempio commerciali o finanziarie) rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- interscambio di personale dirigente tra il partecipante e la partecipata;
- messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali alla partecipata.

- **Interessi Significativi**: si intende l'interesse di una Parte Correlata della Società (diversa dalla controllata o collegata con cui si svolge l'Operazione) tale da far ragionevolmente ritenere a un soggetto terzo indipendente e professionalmente diligente, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio di qualsiasi natura dalla realizzazione di una Operazione con Parti Correlate della Società (o di una sua controllata o collegata) oppure possa influenzare le decisioni gestionali a tale Operazione con Parti Correlate. I criteri con i quali la Società valuta la significatività di tali interessi includono:
  - la rilevanza di eventuali rapporti di natura patrimoniale - valutata dal Consiglio di Amministrazione della Società - esistenti tra le Società Controllate o Collegate (parti dell'Operazione con Parti Correlate) e gli Amministratori, Sindaci o Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società (o loro Parti Correlate) che siano coinvolti nell'Operazione;
  - la sussistenza di un particolare interesse da parte degli Amministratori, o dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, che siano beneficiari di piani di incentivazione i cui risultati dipendano dalle *performance* delle Società Controllate o Collegate con le quali l'Operazione con Parti Correlate è svolta;
  - l'ipotesi in cui la Controllata o Collegata sia partecipata (anche indirettamente, tramite soggetti terzi rispetto alla Società) dalla controllante della Società (cd. Capogruppo Ultima) e il peso effettivo della partecipazione della Capogruppo Ultima nella società parte dell'Operazione con Parti Correlate sia superiore al peso effettivo della partecipazione che la stessa Capogruppo Ultima detiene nella Società.

La valutazione sulla significatività di tali interessi è, in ultima analisi, rimessa al Consiglio di Amministrazione, che si avvarrà della collaborazione degli organi amministrativi delle Società Controllate coinvolte.

Si precisa che non si considerano, di per sé, Interessi Significativi:

- quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le sue Società Controllate o Collegate.
- la semplice detenzione di una partecipazione nella Società Controllata o Collegata della Società (con cui si realizza l'Operazione con Parti Correlate) da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate.

- **Interpump Group S.p.A.**: Interpump Group S.p.A., con sede legale in Sant'Ilario d'Enza (RE), Via E. Fermi 25, iscritta al registro delle imprese di Reggio Emilia n. 11666900151.
- **Gruppo Interpump (o "Gruppo")**: si intendono Interpump Group S.p.A. e le Società da essa Controllate, considerate nel loro insieme.
- **Regolamento Emittenti**: regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 recante norme di attuazione del Testo Unico della Finanza in materia di Emittenti., e le sue successive modifiche e integrazioni.
- **Regolamento CONSOB**: regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e le sue successive modifiche e integrazioni, incluse quelle apportate con delibera CONSOB n. 21624 del 10 dicembre 2020 e con delibera CONSOB n. 22144 del 22 dicembre 2021.
- **Testo Unico della Finanza ("TUF")**: è il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le sue successive modifiche e integrazioni, che costituisce il testo normativo fondamentale in materia di intermediazione finanziaria e mercati finanziari.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento CONSOB, la presente Procedura non si applica a soggetti diversi dalle Parti Correlate come sopra identificate.

Appendice B - Schema delle responsabilità

La presente appendice fornisce una sintesi schematica dei principali compiti e delle responsabilità attribuite ai diversi organi e funzioni aziendali di Interpump Group S.p.A. e delle Società da essa Controllate nell'ambito della gestione delle Operazioni con Parti Correlate (OPC), così come disciplinate dalla presente Procedura. Questo schema ha lo scopo di facilitare la comprensione dei ruoli chiave e dei flussi di responsabilità. Tuttavia, per una disamina completa ed esaustiva di ogni singola attribuzione, delle modalità operative e delle interazioni, si rimanda integralmente al testo degli specifici paragrafi della Procedura richiamati. L'efficace attuazione della Procedura dipende dalla diligente collaborazione e dal coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.

Organo / Funzione aziendale	**Principali compiti e responsabilità**
Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A.	- Approva la presente Procedura e le sue eventuali modifiche o integrazioni, previo parere favorevole del Comitato OPC, nonché valuta l'opportunità di una revisione della presente Procedura e riceve dal *General Counsel*, dal Dirigente Preposto e dal Responsabile della Funzione IARC segnalazioni in merito a eventuali necessità di modifiche (par. 8.1). - Valuta la significatività degli interessi nelle operazioni che coinvolgano Società Controllate o Collegate (par. 4.4). - Approva le OPC di Maggiore Rilevanza, previo motivato parere favorevole vincolante del Comitato OPC (par. 3.2). - Approva le Operazioni di Minore Rilevanza nei casi in cui le medesime non possano essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato non vincolante del Comitato OPC (par. 3.3; par. 3.3.1). - Può decidere di avvalersi, in caso di parere negativo o comunque non favorevole del Comitato OPC su un'Operazione di Maggiore Rilevanza, della procedura *"whitewash"*, sottoponendo l'operazione all'autorizzazione dell'Assemblea (par. 3.2.1-*bis*). - Approvare, per le OPC di competenza assembleare, la proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea, acquisendo il preventivo parere del Comitato OPC (par. 5). - Approva o esamina preventivamente, per scelta organizzativa o per obblighi normativi, le OPC poste in essere da una Società Controllata che richiedano il suo intervento (par. 6). - Approva le delibere quadro per operazioni omogenee, definendone l'efficacia temporale e l'ammontare massimo prevedibile, su proposta

Organo / Funzione aziendale	Principali compiti e responsabilità
	del Presidente del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Comitato OPC (par. 7). - Riceve dal Presidente del Consiglio di Amministrazione informative sullo stato di attuazione delle delibere quadro, sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e sulle Operazioni di Minore Rilevanza approvate (par. 3.2.2; par. 3.3.2; par 7). - Riceve un'informativa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'applicazione dei criteri di esenzione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie (par. 4.5).
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A.	- Informa preliminarmente il *General Counsel, il Dirigente Preposto* e il Responsabile della Funzione IARC qualora intenda avviare trattative per una potenziale Operazione con Parti Correlate, fornendo l'apposita "Informativa OPC" (par. 3.1). - Attiva il Comitato OPC e gli ulteriori adempimenti procedurali previsti, se l'OPC non risulta esente a seguito della qualificazione dell'operazione da parte del *General Counsel* (par. 3.1). - Predispone, con il supporto del *General Counsel*, un'informativa per il Comitato OPC e assicura il tempestivo coinvolgimento di quest'ultimo sin dalle prime fasi per le Operazioni di Maggiore Rilevanza (par. 3.2.1). - Fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate (par. 3.2.2). - Predispone, con il supporto del *General Counsel*, un'informativa per il Comitato OPC sulle Operazioni di Minore Rilevanza (par. 3.3.1). - Approva le Operazioni di Minore Rilevanza, nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli, previo parere motivato non vincolante del Comitato OPC (par. 3.3; par. 3.3.1). - Informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza approvate e alla loro esecuzione (par. 3.3.2). - Informa, riguardo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e che beneficiano di esenzione procedurale, il Comitato OPC per la verifica delle condizioni di esenzione, effettua le comunicazioni alla CONSOB e al Comitato OPC sulle operazioni esenti e informa il

Organo / Funzione aziendale	Principali compiti e responsabilità
	Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sull'applicazione di tali criteri di esenzione (par. 4.5). - Nei casi di urgenza, e qualora l'operazione sia compiuta da Amministratori con specifiche deleghe, viene informato prima del compimento dell'Operazione (par. 4.6). - Sottopone al Consiglio di Amministrazione le Operazioni di Minore Rilevanza che necessitino di approvazione urgente (par. 4.6). - Propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione di delibere quadro, nonché fornisce al Consiglio stesso e al Collegio Sindacale, un'informativa sullo stato di attuazione di tali delibere (par. 7).
Comitato Operazioni con Parti Correlate (Comitato OPC)	- Riceve dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o dal *General Counsel*) l'informativa sia per le Operazioni di Maggiore Rilevanza sia per quelle di Minore Rilevanza, venendo coinvolto sin dalle prime fasi delle trattative e nell'istruttoria; ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni (par. 3.2.1; par. 3.3.1). - Esprime, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, un motivato parere vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, prima che il Consiglio di Amministrazione deliberi (par. 3.2.1) - Il proprio parere, unitamente a quello eventuale degli esperti, è messo a disposizione del pubblico secondo le modalità previste (par. 3.2.2). - Esprime, per le Operazioni di Minore Rilevanza, un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, prima che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di Amministrazione assumano la propria decisione (par. 3.3.1). - Verifica, nell'ambito delle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o *standard*, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione ed esprime un parere in tempo utile per i successivi adempimenti (par. 4.5). - Rilascia, per le OPC di competenza assembleare, il proprio parere (vincolante per OPC di Maggiore Rilevanza, non vincolante per OPC di Minore Rilevanza) in sede di approvazione, da parte del Consiglio

Organo / Funzione aziendale	Principali compiti e responsabilità
	di Amministrazione, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea (par. 5). - Esprime un parere favorevole obbligatorio per le modifiche alla presente Procedura (par. 8.1). - Può richiedere di ricevere l'informativa periodica dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro (par. 7).
Assemblea dei Soci di Interpump Group S.p.A.	- È competente per l'approvazione o l'autorizzazione di Operazioni con Parti Correlate che rientrino nelle sue materie di competenza legale o statutaria; in tali casi, la proposta di delibera le è sottoposta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato OPC (par. 5). - È chiamata ad autorizzare le Operazioni di Maggiore Rilevanza qualora il Consiglio di Amministrazione intenda procedere nonostante il parere negativo del Comitato OPC (procedura di *"whitewash"*) (par. 3.2.1-*bis*; par. 5). - Approva la politica di remunerazione, sulla base della quale alcune delibere consiliari in materia di remunerazione possono essere esentate dalla Procedura OPC (par. 4.1; par. 4.4). - Approva i piani di compensi basati su strumenti finanziari, le cui operazioni esecutive sono anch'esse escluse dalla Procedura OPC (par. 4.4). - Delibera in via non vincolante sulle OPC concluse dal Consiglio di Amministrazione in via d'urgenza (par. 4.6).
Collegio Sindacale di Interpump Group S.p.A.	- Vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento CONSOB e nella normativa vigente, nonché sulla sua concreta osservanza da parte degli organi sociali e delle strutture aziendali (par. 8.3). - Riferisce all'Assemblea della Società sull'attività di vigilanza svolta, ai sensi dell'art. 153 del TUF (par. 8.3). - Riferisce all'Assemblea, nei casi di OPC concluse in via d'urgenza, le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza addotte dal Consiglio di Amministrazione (par. 4.6). - Riceve dal Presidente del Consiglio di Amministrazione un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore

Organo / Funzione aziendale	Principali compiti e responsabilità
	Rilevanza e di Minore Rilevanza approvate, nonché sullo stato di attuazione delle delibere quadro (par. 3.2.2; par. 3.3.2; par. 7).
General Counsel	- Coordina il processo di gestione delle OPC e la qualificazione giuridica delle Operazioni (par. 3.1). - Riceve informativa preliminare dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per una potenziale OPC e, con il supporto del Dirigente Preposto e della Funzione IARC, coordina l'istruttoria preliminare per qualificare l'operazione, informandone il Presidente del Consiglio di Amministrazione (par. 3.1). - Supporta il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dell'informativa da sottoporre al Comitato OPC sia per le Operazioni di Maggiore Rilevanza sia per quelle di Minore Rilevanza (par. 3.2.1; par. 3.3.1). - Predispone il Documento Informativo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e per le delibere quadro di maggiore rilevanza (par. 3.2.2; par. 7). - Supporta il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella gestione delle comunicazioni alla CONSOB e al Comitato OPC per le Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie che beneficiano dell'esenzione procedurale (par. 4.5). - Comunica al Dirigente Preposto tutte le OPC approvate, ai fini dei successivi adempimenti contabili e di *reporting* (par. 3.1; par. 3.3.2). - Supporta il Dirigente Preposto nella raccolta delle informazioni necessarie per gli obblighi di informazione al pubblico e alla CONSOB (par. 3.2.2; par. 4.5). - Segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, congiuntamente al Dirigente Preposto e al Responsabile della Funzione IARC, eventuali modifiche che si rendessero necessarie alla presente Procedura (par. 8.1)
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	- Riceve l'informativa preliminare dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per una potenziale OPC (par. 3.1). - Fornisce un contributo al *General Counsel* durante l'istruttoria preliminare, in particolare per la valutazione degli aspetti economico-finanziari, la verifica dei dati per il calcolo degli indici di rilevanza e l'analisi delle implicazioni contabili dell'operazione (par. 3.1).

Organo / Funzione aziendale	Principali compiti e responsabilità
	- Riceve i pareri espressi dal Comitato OPC (par. 3.2.1; par. 3.3.1). - Assicura il necessario coordinamento tra la presente Procedura OPC e le procedure amministrativo-contabili della Società relative alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni finanziarie (par. 8.1). - È responsabile, con il supporto del *General Coun*sel e del Responsabile della Funzione IARC, della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni necessarie per la corretta rappresentazione delle OPC nell'informativa contabile e finanziaria esterna (par. 3.2.2; par. 4.5). - Definisce, d'intesa con la Capogruppo, i flussi informativi che le Società Controllate devono fornire per l'informativa consolidata sulle OPC (par. 6). - Segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, congiuntamente al *General Counsel* e al Responsabile della Funzione IARC, eventuali modifiche necessarie alla presente Procedura per garantirne il coordinamento e l'aggiornamento (par. 8.1).
Responsabile della Funzione Internal Audit, Risk & Compliance (IARC)	- Supporta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *General Counsel*, e il Dirigente Preposto nella valutazione della natura e della rilevanza delle OPC e contribuisce a garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla Procedura e alle norme applicabili (par. 3.1). - Riceve l'informativa preliminare dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o dall'Amministratore Delegato di una Società Controllata) per una potenziale OPC (par. 3.1; par. 6). - Fornisce supporto al *General Counsel* nell'istruttoria preliminare per qualificare l'operazione, con particolare riferimento alla valutazione dei profili di rischio, all'adeguatezza dei presidi di controllo e alla conformità procedurale (par. 3.1). - Riceve i pareri del Comitato OPC sulle Operazioni (par. 3.2.1; par. 3.3.1). - Supporta il Dirigente Preposto e il *General Counsel* nella raccolta delle informazioni per gli obblighi di informazione al pubblico e alla CONSOB (par. 3.2.2; par. 4.5). - Valuta i profili di rischio e l'adeguatezza dei controlli per le OPC di controllate segnalate alla Capogruppo (per. 6) e per le proposte di delibere quadro (par. 7.)

Organo / Funzione aziendale	Principali compiti e responsabilità
Amministratori delegati e organi amministrativi delle Società Controllate	- Adottano presidi e meccanismi procedurali interni che siano coerenti con i principi della presente Procedura della Capogruppo, per assicurare una corretta gestione di tutte le proprie OPC (par. 7). - gli amministratori delegati delle società controllate, con il supporto dei rispettivi Responsabili Amministrativi e/o Direttori Finanziari, informano tempestivamente e preventivamente il *General Counsel*, il Dirigente Preposto e il Responsabile della Funzione IARC in merito a potenziali OPC che possano richiedere l'intervento approvativo della Capogruppo o che siano comunque ritenute significative o sensibili per il Gruppo (par. 7). - gli amministratori delegati delle società controllate sono responsabili per la corretta identificazione, la raccolta, la conservazione della documentazione e la successiva trasmissione alla Capogruppo delle informazioni relative a tutte le OPC concluse dalla propria società (par. 7). - Gli organi amministrativi delle Società Controllate ricevono dalla Capogruppo la presente Procedura OPC e le relative istruzioni operative; ne prendono formalmente atto, si impegnano ad adempiere agli obblighi previsti e ad assicurarne l'adeguata diffusione e osservanza all'interno delle proprie strutture e delle eventuali società da esse controllate (par. 8.2).

Allegato 1 - Informativa preliminare per Operazioni con Parti Correlate

Il presente allegato costituisce la base informativa iniziale per qualsiasi potenziale Operazione con Parti Correlate che venga identificata all'interno della Società o del Gruppo. La sua compilazione accurata è fondamentale per consentire al *General Counsel*, con il supporto del Dirigente Preposto e della Funzione IARC, di effettuare la corretta qualificazione dell'Operazione (come di Maggiore Rilevanza, Minore Rilevanza, di Importo Esiguo, o Esclusa) e di avviare l'*iter* procedurale appropriato, come descritto al paragrafo 3.1 della Procedura. Successivamente, le informazioni qui contenute, opportunamente integrate, confluiranno nella documentazione da sottoporre al Comitato Operazioni con Parti Correlate e all'organo deliberante competente.

Sezione 1: Informazioni generali sull'Operazione Proposta

1	*Soggetto o Funzione proponente*	
2	*Società del Gruppo Interpump Coinvolta*	
3	*Controparte dell'Operazione (Parte Correlata)*	
4	*Natura e oggetto dell'Operazione*	
5	*Valore economico stimato dell'Operazione*	

Sezione 2: Dettagli economici e motivazioni

6	*Principali Condizioni Economiche e Contrattuali*	
7	*Equivalenza a condizioni di mercato o standard (se applicabile e nota in questa fase)*	
8	*Motivazioni dell'Operazione e interesse per la Società/Gruppo*	
9	*Tempistica prevista per l'efficacia e la realizzazione dell'Operazione*	

Sezione 3: Ulteriori informazioni rilevanti

10	*Eventuale Esistenza di Interessi di Amministratori o Dirigenti*	

11	*Principali rischi identificati*	
12	*Eventuali pareri o valutazioni già disponibili*	
13	*Persona di riferimento per ulteriori informazioni*	

La presente informativa ha carattere preliminare. Informazioni più dettagliate e analisi approfondite saranno richieste e formalizzate nelle fasi successive del processo istruttorio e deliberativo, in base alla qualificazione dell'Operazione.

NOTE EPLICATIVE DI COMPILAZIONE:

1 - Indicare la funzione aziendale o il nominativo del *manager* che propone o segnala l'Operazione.

2 - Specificare la/le società del Gruppo (Interpump S.p.A. o Società Controllata) che sarebbe/ro parte dell'Operazione.

3 - Indicare la Denominazione o il nome e cognome della Controparte, nonché la natura della correlazione con Interpump Group S.p.A. (o con la Controllata che pone in essere l'Operazione). In particolare, descrivere dettagliatamente il tipo di legame, ad esempio controllante, controllata, collegata, *joint venture*, Amministratore, Dirigente con Responsabilità Strategiche, loro Stretto Familiare o entità ad essi riconducibile, ecc. (facendo riferimento alle definizioni dell'appendice A della Procedura).

4 - Descrivere in modo chiaro e sintetico l'Operazione proposta. Ad esempio: acquisto o vendita di beni o servizi specifici, concessione o ricezione di finanziamenti, rilascio o ricezione di garanzie, Operazioni immobiliari, accordi di licenza, Operazioni societarie, ecc.

5 - Indicare il Corrispettivo pattuito o previsto (se determinato). o In caso di Operazioni a titolo gratuito o senza corrispettivo monetario diretto, indicare il valore normale o stimato dei beni o servizi trasferiti o delle obbligazioni assunte. In caso di Operazioni di durata o con corrispettivi variabili o futuri, indicare il valore massimo complessivo stimato per l'intera durata.

6 - Descrivere i termini chiave, ad esempio modalità e tempistiche di pagamento, tassi di interesse, durata del contratto, eventuali garanzie prestate o ricevute, clausole significative. Allegare bozza di contratto se disponibile.

7 - L'Operazione si presume conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard? (Sì/No/Da Verificare). Se Sì o Da Verificare, fornire una breve descrizione degli elementi preliminari o delle ragioni che supportano tale presunzione (o che necessitano di verifica).

8 - Spiegare le ragioni economiche, industriali o strategiche che giustificano il compimento dell'Operazione e perché si ritiene vantaggioso o necessario concluderla con la Parte Correlata

identificata anziché con un soggetto terzo indipendente. Evidenziare i benefici attesi per la Società/Gruppo.

9 - Indicare la data o il periodo previsto per la stipula del contratto e/o per l'avvio dell'efficacia dell'Operazione. Specificare se l'Operazione è subordinata a condizioni sospensive.

10 - Segnalare se, a conoscenza del proponente, vi siano interessi specifici (diretti o indiretti) di amministratori o dirigenti della Società (o della controllata coinvolta) nell'Operazione in questione. Indicare se l'ammontare dei compensi di tali soggetti è destinato a variare in conseguenza dell'Operazione.

11 - Indicare, se già identificati, i principali rischi (finanziari, operativi, reputazionali, legali, ecc.) associati all'Operazione e le eventuali misure di mitigazione previste o da considerare.

12 - Indicare se sono già stati acquisiti pareri legali, fiscali, tecnici, o valutazioni di congruità, o se si prevede di acquisirli. Allegare documentazione se disponibile.

13 - Indicare nome, cognome, funzione e contatti della persona di riferimento per ulteriori informazioni.

Allegato 2 - Documento Informativo relativo a Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

Il presente Allegato riproduce la struttura e i contenuti minimi del Documento Informativo che la Società deve predisporre e pubblicare in caso di approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza (non esente), ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB e dell'Allegato 4 al medesimo Regolamento. Lo scopo di questo documento è fornire al mercato un'informativa completa e trasparente sull'Operazione. La redazione di questo documento è coordinata dal *General Counsel*, con il contributo del Dirigente Preposto per i dati economico-finanziari e delle altre funzioni rilevanti.

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione con Parte Correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'Operazione

Descrizione dell'Operazione: descrivere in dettaglio le caratteristiche, le modalità di esecuzione, i termini e le condizioni principali dell'Operazione.

Parti Correlate coinvolte e natura della correlazione: indicare le Parti Correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, descrivere la natura della correlazione e, ove di ciò sia stata data notizia all'organo di amministrazione (o sia comunque rilevante), la natura e la portata degli interessi specifici di tali Parti Correlate nell'Operazione.

Motivazioni dell'Operazione e interesse della Società: indicare analiticamente le motivazioni economiche, industriali o strategiche che giustificano l'Operazione e illustrare la sua convenienza e il suo interesse per la Società e per il Gruppo. Qualora l'Operazione sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nonostante un parere contrario del Comitato Operazioni con Parti Correlate, e successivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 26, comma 1 dello Statuto Sociale (procedura di *"whitewash"*), fornire un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di discostarsi dal parere del Comitato Operazioni con Parti Correlate e di sottoporre l'Operazione all'Assemblea, nonché l'esito della deliberazione assembleare, con specifico riferimento al voto dei Soci non Correlati. Qualora l'Operazione, essendo di competenza assembleare *ab origine*, sia stata proposta all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione nonostante un parere contrario del Comitato Operazioni con Parti Correlate e sia stata approvata tenendo conto del meccanismo di cui all'articolo 26, comma 2, dello Statuto Sociale, fornire analoga analitica e adeguata motivazione delle ragioni del Consiglio di Amministrazione e l'esito della deliberazione assembleare.

Corrispettivo e sua congruità: descrivere le modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e fornire una valutazione argomentata circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di Operazioni similari o, in assenza di comparabili diretto, rispetto al valore intrinseco dei beni o sevizi oggetto dell'Operazione. Qualora le condizioni economiche dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi e verificabili elementi di riscontro (ad esempio listini prezzi applicati a terzi, perizie indipendenti, *benchmark* di settore).

Eventuali pareri di esperti indipendenti: indicare se siano stati acquisiti pareri di esperti indipendenti a supporto della valutazione dell'Operazione o della congruità del corrispettivo. In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa la effettiva indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali o finanziarie tra gli esperti indipendenti e le parti dell'Operazione, e le motivazioni per cui tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio di indipendenza. Tali informazioni possono essere fornite anche allegando una dichiarazione degli esperti stessi.;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati;
- le conclusione dei pareri;
- indicare che i pareri integrali (o i loro elementi essenziali, come sotto specificato) sono allegati al Documento Informativo o pubblicati sul sito internet della Società. Qualora si pubblichino solo gli elementi essenziali dei pareri, questi devono includere almeno:
  - eventuali limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico, assunzioni utilizzate, condizioni a cui il parere è subordinato;
  - eventuali criticità segnalate dagli esperti;
  - metodi di valutazione adottati e importanza relativa attribuita a ciascuno;
  - valori risultanti da ciascun metodo e, se del caso, intervallo di valori e criteri per la determinazione del valore finale del corrispettivo;
  - fonti utilizzate e principali parametri di riferimento;
- confermare che le informazioni tratte dai pareri e rese pubbliche sono riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri stessi e non presentano omissioni tali da renderle inesatte o ingannevoli.

Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione: fornire un'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari che l'Operazione produrrà sulla Società e sul Gruppo, indicando almeno gli indici di rilevanza applicabili per la sua qualificazione. Se l'Operazione supera i parametri di significatività per la pubblicazione di informazioni finanziare *pro-forma* ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare tale circostanza e l'obbligo di pubblicare il relativo documento nei termini previsti.

Impatto sui compensi degli Amministratori: se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questo controllate è destinato a variare, direttamente o indirettamente, in conseguenza dell'Operazione, fornire dettagliate indicazioni di tali variazioni. In caso contrario, inserire una dichiarazione esplicita in tal senso.

Coinvolgimento degli organi sociali e degli Amministratori nell'*iter* approvativo: Nel caso di Operazioni in cui le Parti Correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e

di controllo, direttori generali e dirigenti della Società, fornire le informazioni richieste dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 relative agli strumenti finanziari della Società da essi detenuti e ai loro interessi in operazioni straordinarie. Indicare gli organi (Consiglio di Amministrazione, Comitato Operazione con Parti Correlate e, se del caso, Assemblea dei Soci) o gli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o all'istruttoria e/o all'approvazione dell'Operazione, specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo al ruolo e al parere espresso dagli Amministratori Indipendenti e dal Comitato Operazione con Parti Correlate. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, specificare (nel rispetto della normativa sulla *privacy*, se del caso) i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'Operazione, ovvero si sono astenuti, riportando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni espressi. Qualora l'Operazione sia stata approvata a seguito della procedura di *"whitewash"* (art. 26, comma 1, Statuto Sociale) o con l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 26, comma 2, Statuto Sociale, descrivere sinteticamente l'*iter* assembleare, l'esito della votazione, con specifico riferimento alla partecipazione e al voto dei Soci non Correlati e all'eventuale attivazione del meccanismo di *"right to defeat"*. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti (se distinti da quello del Comitato Operazione con Parti Correlate) sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società.

Operazioni rilevanti per Cumulo: se la qualificazione dell'Operazione come di "Maggiore Rilevanza" deriva dal cumulo di più Operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata (o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società), le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette Operazioni che hanno concorso al superamento della soglia.